Cassazione civile sez. III, 03/08/2021, n. 22153

### Svolgimento del processo

### Che:

- 1. La (*omissis*) srl ricorre, affidandosi a dieci motivi, per la cassazione della sentenza della Corte dâ?? Appello di Cagliari con la quale era stata confermata la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda revocatoria ordinaria e fallimentare, proposta nei suoi confronti dal Fallimento (*omissis*) srl per la dichiarazione di inefficacia dellâ?? atto di cessione del ramo di azienda stipulato nel 2009 e per la restituzione dellâ?? importo pagato dalla societĂ ancora in bonis per i canoni di leasing relativi ai beni ceduti.
- **1.1**. Deve premettersi che la (*omissis*) srl (da ora (*omissis*)) aveva ceduto a titolo oneroso nel 2009 alla (*omissis*) Srl (da ora (*omissis*)) un ramo dâ??azienda commerciale, avente ad oggetto lo svolgimento di attività nel settore edilizio; la società cessionaria, fra le altre cose, subentrava nei debiti della cedente ed in una pluralità di contratti di leasing in corso fra i quali quelli stipulati con la (*omissis*) e la (*omissis*) Spa (creditori della (*omissis*) Srl) che, tuttavia, non accettavano la cessione: ragione per cui, i canoni continuavano ad essere pagati dalla (*omissis*) che rimaneva obbligata ex art. 2560 c.c..
- **1.2**. Successivamente, nel 2011, la società cedente veniva dichiarata fallita ma la pronuncia era riformata in sede di reclamo con conseguente revoca del fallimento. Detta sentenza veniva impugnata dinanzi a questa Corte di Cassazione.
- **1.3**. Nelle more, per ci $\tilde{A}^2$  che qui interessa, il Fallimento (*omissis*) Srl proponeva azione revocatoria ordinaria per la declaratoria di inefficacia della vendita del ramo dâ??azienda e per la condanna della societ $\tilde{A}$  cessionaria alla restituzione del compendio aziendale per lâ??alterazione della consistenza patrimoniale della societ $\tilde{A}$  fallita, entrambe oggetto del presente giudizio; chiedeva, altres $\tilde{A}$ , lâ??accertamento della gratuit $\tilde{A}$  dei pagamenti effettuati dalla (*omissis*) in relazione ai canoni di leasing, con condanna della Glarea alla restituzione delle somme erogate.
- 2. La parte intimata si  $\tilde{A}$  difesa con controricorso.

### Motivi della decisione

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce la nullit della sentenza per violazione della??art. 359 c.p.c. e art. 101 c.p.c., comma 2 e art. 115 c.p.c..

- **1.1**. Assume che lâ??azione revocatoria accolta dal Tribunale di Cagliari era stata proposta dal Fallimento (*omissis*), in persona del curatore, dopo la revoca di esso, disposta dalla Corte dâ??appello a seguito di giudizio di reclamo con sentenza non ancora passata in giudicato.
- **1.2**. Deduce, al riguardo, che nel presente procedimento la Glarea aveva riproposto la questione relativa alla carenza di legittimazione attiva del curatore, rispetto alla quale il fallimento appellato, con la comparsa conclusionale, aveva allegato che la sentenza con cui era stato accolto il reclamo era stata cassata nel giudizio di legittimità e che era ancora pendente il giudizio di rinvio: lamenta, pertanto, che la Corte territoriale aveva rigettato il motivo di gravame avente per oggetto la legittimazione attiva del fallimento, sul presupposto che il giudizio di rinvio si fosse concluso con una sentenza definitiva, riferendosi ad un fatto processuale â?? cioÃ" alla sentenza della medesima Corte dâ??Appello â?? che non era stato dedotto da nessuna delle parti nÃ" oggetto di produzione nÃ" formalmente acquisito negli atti di causa.
- **1.3**. Sulla base di ciò, il ricorrente assume che la sentenza impugnata doveva ritenersi nulla, per violazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 101 c.p.c., comma 2, in quanto la Corte dâ??appello aveva deciso la questione preliminare di legittimazione attiva sulla base di una sentenza non passata in giudicato e non sottoposta al contraddittorio ma autonomamente ricercata negli archivi dello stesso ufficio. 2. Con il secondo motivo, ancora, il ricorrente deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dellâ??art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 112 c.p.c. nonchÃ" dellâ??art. 24 Cost., comma 1 ed art. 81 c.p.c..
- **2.1**. Lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente che la questione relativa alla carenza di legittimazione attiva fosse superata per effetto della sentenza resa nel giudizio con il quale era stata revocata la dichiarazione di fallimento, omettendo di esaminare il motivo di gravame secondo il quale la successiva revoca di esso, intervenuta con sentenza non ancora passata in giudicato, scalfiva la legittimazione ad agire della parte attrice in revocatoria in quanto atteneva alle condizioni dellâ??azione e doveva sussistere al momento in cui essa veniva esercitata: a ciò conseguiva la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sopra richiamate.
- 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullit $\tilde{A}$  della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione della??art. 342 c.p.c., comma 2: deduce, altres $\tilde{A}$ , error in procedendo con riferimento alla ritenuta inammissibilit $\tilde{A}$  del secondo motivo da??appello per mancanza di specificit $\tilde{A}$ .
- **3.1**. Assume che la Corte territoriale aveva ritenuto che la censura non fosse specifica e si risolvesse, addirittura, in una semplice â??lagnanzaâ?•: deduce, al riguardo, che tale affermazione era erronea in quanto le doglianze articolate nel motivo erano diffusamente argomentate, visto che erano stati evidenziati i passaggi motivazionali oggetto di censura e che erano state indicate anche le ragioni per cui il tribunale avrebbe dovuto rigettare le pretese attoree.

- **4**. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. ed error in procedendo in riferimento allâ??omessa pronuncia sul secondo motivo dâ??appello, erroneamente dichiarato inammissibile.
- **5**. Con il quinto motivo, ancora, si lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 2901 c.c., della L. Fall., art. 66 e degli artt. 2709, 2710 e 2729 c.c. 5.1. Assume che la Corte dâ??appello, pur dichiarando manifestamente generico ed inammissibile il secondo motivo, aveva affermato, sia pur incidentalmente, che il fallimento avrebbe dimostrato il pregiudizio asseritamente arrecato ai creditori attraverso la contabilità formata dalla medesima ( omissis): ma, così argomentando, la Corte distrettuale avrebbe violato i canoni di giudizio previsti dalle norme richiamate in quanto aveva ritenuto, in thesi errando, che la documentazione, formata unilateralmente da una parte fosse idonea a provare i fatti meramente allegati dalla stessa.
- **6**. Con il sesto motivo, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione degli artt. 2901 c.c. e della L.Fall., art. 66.
- **6.1**. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe potuto in nessun caso condannare la Glarea a restituire il ramo di azienda oggetto della compravendita, in quanto lâ??accoglimento dellâ??azione revocatoria ordinaria comportava la mera inefficacia dellâ??atto dispositivo rispetto ai soli creditori ammessi al passivo i quali, per il tramite della procedura, avrebbero poi potuto agire esecutivamente sul bene.
- **6.2**. Assume, inoltre, che lâ??azione revocatoria, ex 2901 c.c. ed L. Fall., art. 66, non era idonea a produrre alcun effetto restitutorio a carico dellâ??acquirente.
- 7. Con il settimo motivo, deduce, altres $\tilde{A}\neg$ , ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione della L. Fall., art. 64 e art. 2560 c.c. 7.1. Assume che la cessione dâ??azienda aveva comportato il correlativo trasferimento di una serie di debiti di (*omissis*) a (*omissis*), tra cui quelli per i canoni di leasing; e che, solo in relazione alla mancata accettazione della cessione, tali canoni erano stati onorati direttamente da (*omissis*) che, peraltro, aveva beneficiato delle ingenti provviste di denaro erogate da essa ricorrente e da una terza societ $\tilde{A}$  ad essa collegata.
- **7.2**. Risultava, pertanto, erronea lâ??affermazione della Corte territoriale secondo cui i pagamenti eseguiti da (*omissis*) dovessero essere considerati atti a titolo gratuito sebbene, per effetto della mancata accettazione della cessione da parte delle società creditrici, la (*omissis*) fosse rimasta personalmente e direttamente obbligata nei loro confronti ex art. 2560 c.c., norma che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato, qualificando i pagamenti de quibus alla stregua di atti a titolo gratuito, benchÃ" eseguiti dalla società fallita in qualità di debitore direttamente obbligato verso i creditori.
- **8**. Con lâ??ottavo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 64 e degli artt. 2073 , 2710, 2729 c.c..

- **8.1**. Lamenta che i canoni di leasing oggetto della revocatoria erano stati pagati direttamente da ( *omissis*) la quale, tuttavia, beneficiava delle ingenti provviste di denaro fornite dalla (*omissis*): la Corte dâ??appello aveva tuttavia affermato la gratuitĂ dei pagamenti eseguiti, asserendo che la contabilitĂ della fallita e la relazione L.Fall., ex art. 161, predisposta dal suo commercialista, attestassero lâ??esistenza di credito verso la (*omissis*) per lo stesso titolo ma omettendo di considerare che con tale argomentazione erano stati violati i canoni di giudizio previsti dalle norme sopra richiamate, essendo stato ritenuto che la documentazione, formata unilateralmente dalla fallita, fosse idonea a provare i fatti allegati dal fallimento stesso.
- **9**. Con il nono motivo, ancora, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. Fall., art. 64, nella parte in cui era stato affermato che i canoni di leasing pagati erano atti a titolo gratuito: tale statuizione, infatti, aveva violato il principio secondo cui gli interventi effettuati da una società in favore di altra società collegata non erano animati da spirito di liberalitÃ, ma perseguivano mediamente ed indirettamente un apprezzabile interesse economico del solvens.
- 10. Con il decimo motivo, infine, si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione della L. Fall., art. 67.
- **10.1**. Il ricorrente lamenta, al riguardo, che la sentenza della Corte territoriale era comunque illegittima, in quanto la natura onerosa degli atti oggetto di revocatoria avrebbe comunque determinato lâ??applicazione del termine decadenziale annuale previsto dalla disposizione che si assumeva violata e che, anche in ragione di ciò, la domanda doveva essere rigettata.
- 11. I primi due motivi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica.
- **11.1**. Il primo  $\tilde{A}$ " infondato  $\hat{a}$ ?? pur essendo necessaria una correzione della motivazione  $\hat{a}$ ?? ed il secondo rimane assorbito.
- **11.2**. Il ricorrente, infatti, deducendo il difetto di legittimazione attiva del Fallimento (*omissis*), ha omesso di considerare che questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato il principio secondo cui â??gli effetti della sentenza di fallimento, la cui provvisoria esecutivitÃ, disposta dalla L. Fall., art. 16, comma 2, non Ã" suscettibile di sospensione, vengono meno solo con il passaggio in giudicato della decisione che, accogliendo il reclamo L. Fall., ex art. 18, la revoca.â?• (cfr. Cass. 1073/2018; Cass. 17191/2014; Cass. 13100/2013).
- 11.3. Eâ?? stato, infatti, ritenuto che la normativa fallimentare anteriore alla riforma si era espressa nel senso di ritenere che gli effetti della sentenza dichiarativa del fallimento â?? la cui esecutivitĂ in via provvisoria (cfr. L. Fall., art. 16, comma 30) non era suscettibile di sospensione (cfr. L. Fall., art. 18, comma 4), tenuto conto della finalitĂ della disciplina diretta a privilegiare gli interessi generali dei creditori rispetto allâ??interesse del debitore â?? dovessero ritenersi rimossi, sia per lo status di fallito sia per gli aspetti conservativi del patrimonio, solo con

il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l $\hat{a}$ ??opposizione, revoca il fallimento, mentre, anteriormente a tale momento, pu $\tilde{A}^2$  provvedersi in via discrezionale alla sospensione dell $\hat{a}$ ??attivit $\tilde{A}$  liquidatoria.

- **11.4**. E, tali principi sono stati ritenuti validi â?? in primis da Cass. 13100/2013 anche dopo la riforma, risultando in vigore sia la L. Fall., art. 16, comma 2 â?? che prevede lâ??esecutività immediata della sentenza â?? sia il principio della non sospensione per effetto del reclamo, come si evince dal successivo art. 19 che prevede che, in tal caso, il giudice possa disporre solo la sospensione della liquidazione dellà??attivo, così assicurando ai creditori gli effetti dello spossessamento dei beni e, quindi, la permanenza della garanzia di questi allâ??esito del giudizio di reclamo, ed al debitore, previa valutazione giudiziale, la possibilità di impedire la dispersione del patrimonio in una situazione di incertezza circa lâ??esito finale dellâ??impugnazione della sentenza di fallimento.
- **11.5**. In conclusione, deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la sentenza di revoca produce i suoi effetti solo dal passaggio in giudicato e che gli organi del fallimento decadono soltanto da quel momento (Cass. 4632/09; Cass. 4707/11).
- 11.6. Conseguentemente, la Corte territoriale, pur giungendo ad una soluzione della questione proposta non meritevole di decisione cassatoria, lâ??ha tuttavia fondata su una motivazione errata che deve essere in questa sede corretta, ex art. 384 c.p.c.: il giudice dâ??appello ha, infatti, affermato che doveva essere confermata la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla curatela fallimentare, â??attesa lâ??immediata efficacia esecutiva della sentenza di rigetto del reclamoâ?• (cfr. pag. 5 secondo cpv della sentenza impugnata), laddove invece la ragione sulla quale tale statuizione doveva fondarsi va ricondotta alla circostanza che la sentenza dichiarativa della revoca del fallimento non era ancora passata in giudicato al momento della proposizione dellà??azione revocatoria, con conseguente legittimazione attiva della curatela ed irrilevanza della questione oggetto di censura, visto che anche gli organi del fallimento decadono soltanto dopo che, a seguito dellâ??opposizione, la successiva pronuncia che lo revoca, diviene definitiva: e, al riguardo, non Ã" inutile sottolineare che se fosse stato rilevante il sopravvenuto giudicato esterno sulla revoca del fallimento, effettivamente la corte territoriale non avrebbe potuto rilevarlo in sede di decisione senza rispettare lâ??art. 101 c.p.c., comma 2, e cioÃ" senza sottoporre la nuova pronuncia dâ??appello, sopravvenuta nelle more (cfr. pag. 14 del ricorso) al contraddittorio fra le parti, rimettendo la causa sul ruolo.
- **11.7**. La correzione della motivazione rende logicamente assorbito il secondo motivo.
- 12. Il terzo motivo Ã" inammissibile.
- **12.1**. La censura, infatti, si fonda sulla pretesa declaratoria di inammissibilità del secondo motivo con violazione dellâ??art. 342 c.p.c.: tuttavia, la doglianza non si confronta con la ratio decidendi della Corte che, invece, ha rigettato nel merito lâ??appello esaminando, segnatamente,

le ragioni sulle quali la cesnura si era fondata.

- **12.2**. SicchÃ" essa Ã" inidonea allo scopo e, dunque, affetta da nullitÃ, categoria che, quando riguarda lâ??esercizio del diritto di impugnazione, si risolve in inammissibilità (cfr. Cass. 359/2005 e Cass. Sez. Un. 7074 del 2017).
- **13**. La stessa sorte deve essere riservata al quarto motivo che contiene la medesima critica inconferente con il contenuto della decisione.
- 14. Ma anche la quinta censura Ã" inammissibile per violazione dellâ??art. 366 c.p.c., n. 6.
- **14.1**. Si osserva, infatti, che la ricorrente critica la statuizione della Corte territoriale che aveva incidentalmente affermato che fosse documentato che la cessione del ramo dâ??azienda aveva determinato un depauparamento del patrimonio della societÃ, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, e critica la decisione con riferimento a documenti che non sono riportati nel corpo del ricorso nÃ" sono localizzati fra gli atti di causa.
- **14.2**. Ma a ciò si aggiunge che la critica risulta pretestuosa quanto alla violazione dellâ??art. 2709 e 2710, in quanto lâ??utilizzazione delle scritture contabili della parte fallita Ã" avvenuta nella piena osservanza dellâ??art. 2710 c.c. che prevede che esse contabili â??possonoâ?• costituire prova fra imprenditori per i rapporti inerenti allâ??esercizio dellâ??impresa. NÃ" la critica riferita alla violazione dellâ??art. 2729 c.c. Ã" stata articolata in modo idoneo ad essere compresa.
- 15. Il sesto motivo  $\tilde{A}$ , preliminarmente, inammissibile.
- **15.1**. Il ricorrente, infatti, contesta la condanna a restituire il ramo dâ??azienda oggetto della compravendita colpita dalla revocatoria, assumendo che tale azione comporta la mera inefficacia dellâ??atto dispositivo rispetto ai soli creditori ammessi al passivo che, tramite la procedura, potrebbero poi agire esecutivamente sul bene: ma a fronte di ciò, non indica la corrispondente censura che avrebbe spiegato in appello prospettando, pertanto una doglianza nuova, in quanto tale inammissibile (cfr. Cass. 2038/2019).
- **15.2**. Ed, al riguardo, vale comunque la pena di rilevare che lâ??azione revocatoria in ambito fallimentare ha un fisiologico effetto recuperatorio (cfr. Cass. 10233/2017; Cass. 15982/2018; Cass. 31277/2018): in particolare Ã" stato chiarito, in un caso parzialmente sovrapponibile a quello in esame in cui allâ??accoglimento di essa era seguita la condanna dellâ??acquirente alla restituzione dellâ??immobile al fallimento, che tale capo della decisione â??come già chiarito da questa Corte (Cass. n. 17590 del 2005 cit.), assume, piuttosto, carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando lâ??obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa. Infatti, a differenza che nellâ??azione revocatoria ordinaria, il cui vittorioso esperimento consente al creditore istante di aggredire solo

successivamente, con esecuzione individuale, il bene oggetto dellâ??atto revocato, lâ??accoglimento della revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori (vedi Cass. Sez. 1 n. 3757 del 1985; Cass. Sez. 1 n. 2936 del 1978). Lâ??acquisizione del bene revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dallâ??art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi della L. Fall., art. 31, lâ??amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nellâ??interesse della massa.â?• (cfr. Cass. 31277/2018 in motivazione).

- **16**. Il settimo e lâ??ottavo motivo sono inammissibili.
- **16.1**. Entrambi, infatti, oltre a non rispettare quanto predicato dallâ??art. 366 c.p.c., n. 6, sempre sotto il profilo della riproduzione diretta od indiretta del contenuto dei documenti evocati, finalizza le due censure alla ricostruzione della quaestio facti, collocandole del tutto al di fuori dei limiti consentiti dallâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: si chiede, in sostanza, senza una lettura complessiva della motivazione, una rivalutazione di merito delle emergenze istruttorie che postula un inammissibile terzo grado di giudizio (cfr. Cass. 18712/2018; Cass.31546/2019).
- 17. Anche il nono motivo â?? con il quale si contesta la qualificazione (operata dalla Corte) del pagamento dei canoni di leasing come atti a titolo gratuito, in quanto tali assoggettabili alla L. Fall., art. 64 â?? presenta carattere pienamente fattuale e quindi esuberante dai limiti del vizio dedotto: la censura, pur enunciando la violazione dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, maschera, dunque, la richiesta di una non consentita rivalutazione di merito delle argomentazioni congrue e logiche articolate dalla Corte territoriale in relazione ai rapporti di parentela fra lâ??amministratore della (*omissis*) e quello della (*omissis*) (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
- 18. Il decimo motivo, infine,  $\tilde{A}$ " assorbito.
- **18.1**. Esso, infatti, Ã" strettamente dipendente dalla qualificazione della domanda in relazione alla natura gratuita del pagamento dei canoni di leasing, visto che si riferisce alla decorrenza del termine per la proposizione dellà??azione revocatoria degli atti a titolo gratuito.
- 19. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
- **20**. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui Ã" tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
- 21. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

**22**. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui Ã" tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

# P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimit\( \tilde{A} \) che liquida in 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui à tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2021

## Campi meta

Massima: In tema di azione revocatoria fallimentare, la legittimazione attiva del curatore a promuovere tale azione permane finch $\tilde{A} \odot$  la sentenza di revoca del fallimento non sia passata in giudicato, poich $\tilde{A} \odot$  gli effetti della dichiarazione di fallimento, la cui esecutivit $\tilde{A}$  provvisoria non  $\tilde{A}$  suscettibile di sospensione, cessano solo con il carattere definitivo della pronuncia revocatoria.

Supporto Alla Lettura:

### Azione revocatoria

Lâ??azione revocatoria Ã" un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dellâ??azione surrogatoria, il cui esito Ã" a favore di tutti i creditori, lâ??azione revocatoria opera ad **esclusivo vantaggio del creditore che ha agito**. Lâ??atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso Ã" inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potrà soddisfarsi sul bene oggetto dellâ??atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (**art. 2902 c.c.**). In sostanza il terzo che acquista non potrà avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicità dellâ??atto poiché inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente lâ??azione revocatoria. Il bene sarà esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.